



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IGIT UFFICIO I

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le linee guida n. 4 emesse dall'ANAC in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", con particolare riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. b), del sopra menzionato d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede, per gli affidamenti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ex art. 36 comma 1 del suddetto decreto;

Visto l'art. 36, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui, per lo svolgimento delle procedure del presente articolo, la stazione appaltante può ricorrere al mercato elettronico, che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019" e successivi decreti attuativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11-03-2020;

Viste le note del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, prot. n. 23115 del 27 febbraio 2020, prot. n. n. 26149 del 4 marzo 2020 e prot. n. 27224 del 06 marzo 2019, con le quali è stata data attuazione, in materia di lavoro agile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e alla Circolare 4 marzo 2020 n. 1 del Ministro per la pubblica amministrazione;

Vista la determina del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, prot. n. 26434 del 05 marzo 2020, di ammissione al lavoro agile del personale in servizio presso gli uffici centrali e territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che, con successiva nota prot. 28292 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 - Disciplina semplificata e d'urgenza in materia di lavoro agile presso il Ministero dell'economia e finanze", il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha comunicato l'estensione della disciplina semplificata e d'urgenza in materia di lavoro agile, per tutta la durata dello stato di emergenza e fino a nuove disposizioni, ai rapporti di lavoro dei dipendenti che lavorano nelle sedi del Ministero site su tutto il territorio nazionale;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", con la quale sono state impartite disposizioni che obbligano le Amministrazioni a limitare ai soli servizi indifferibili la presenza in ufficio dei dipendenti, prevedendo che, per la restante parte del personale, la prestazione lavorativa sia resa in modalità Agile, da remoto;

Considerate le disposizioni intervenute con il "Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell'Economia e delle

Finanze durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” del 20 marzo 2020, e della necessità, pertanto, di assicurare ai dipendenti degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di poter svolgere l’attività lavorativa quotidiana in modalità agile, dotandoli in tempi rapidi, delle licenze software necessarie ad accedere da remoto, anche attraverso proprie postazioni di lavoro, ai sistemi informatici gestionali utilizzati per l’espletamento delle attività istituzionali;

Considerato che sono state intraprese le opportune azioni, al fine di assicurare progressivamente ai dipendenti degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa quotidiana in modalità agile, attraverso la messa a disposizione di licenze software “Team Viewer Remote Access” (di cui una quota utilizzata in comodato d’uso gratuito), necessarie ad accedere da remoto ai sistemi informatici gestionali utilizzati per l’espletamento delle attività istituzionali;

Considerato che, alla data del 30 aprile 2020, verranno a scadenza le licenze utilizzate in comodato d’uso gratuito, con la conseguente impossibilità di assicurare il collegamento da remoto di circa 2.000 dipendenti degli uffici centrali e territoriali della RGS;

Considerata, pertanto, l’esigenza di acquisire ulteriori 2.000 licenze “TeamViewer Remote Access” per consentire l’attività da remoto dei suddetti dipendenti, anche in ragione del perdurare della situazione emergenziale legata al Covid-19;

Tenuto conto che il prodotto software “Team Viewer Remote Access” è stato sperimentato ed utilizzato da parte degli utenti della Ragioneria Generale dello Stato e nell’applicazione si è dimostrato quale strumento che garantisce qualità di prestazione, inoltre le specifiche caratteristiche tecnico-operative assicurano una connessione efficace e sicura da remoto alle postazioni di lavoro ed ai sistemi gestionali consentiti;

Tenuto conto che, allo stato non risulta attiva alcuna Convenzione CONSIP che consenta di aderire per le licenze in questione, si ritiene di poter ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla formulazione di una Richiesta di Offerta, da pubblicare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con invito rivolto a cinque operatori economici individuati sulla piattaforma Consip “acquistinretepa” e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

Valutato di procedere all’aggiudicazione della gara sopra citata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto la fornitura in questione ha caratteristiche definite dal mercato;

Tenuto conto che l’importo complessivamente stimato della fornitura è presumibilmente pari a euro 138.000,00 oltre IVA;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 2696, p.g. 2, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’acquisizione sopra descritta;

DETERMINA

la formulazione di una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto a n. 5 operatori economici, per l’acquisizione di n. 1

pacchetto di n. 2.000 licenze del prodotto software “Team Viewer Remote Access ”, per una spesa complessiva massima stimata di euro 138.000,00 oltre IVA ;

di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maria Adele Paolucci dirigente dell’Ufficio I IGIT;

di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Roma,